

Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Assicurazione Cyber Imprese /

Edizione 01.2018



Sommario

Parte A Condizioni quadro del contratto di assicurazione

A1	Estensione del contratto	4
A2	Validità territoriale	4
A3	Validità temporale	4
A4	Durata del contratto	4
A5	Disdetta del contratto	4
A6	Premi	4
A7	Somme assicurate e limitazione delle prestazioni	5
A8	Franchigia	5
A9	Obblighi di diligenza e altri obblighi	5
A10	Obblighi d'informazione	5
A11	Aggravamento del rischio	5
A12	Principato del Liechtenstein	6
A13	Diritto applicabile e foro competente	6
A14	Sanzioni	6

Parte B Estensione della copertura

B1	Cyber-evento con danno proprio	7
B2	Cyber-evento con danno di responsabilità civile	9
B3	Assistenza in caso di crisi	9
B4	Manipolazione dell'online banking oppure del sistema di pagamento online)	10

Parte C Esclusioni generali

C1	Esclusioni generali	11
----	---------------------	----

Parte D Sinistro

D1	Obblighi	12
D2	Prescrizione e perenzione	12

Parte E Definizioni

Definizioni	13
-------------	----

Parte F Protezione dei dati

Protezione dei dati	15
---------------------	----

L'essenziale in breve

La presente panoramica fornisce un'informazione sintetica ai sensi dell'art. 3 della Legge federale sul contratto di assicurazione (LCA) circa il contenuto essenziale del contratto assicurativo. A seguito della stipulazione del contratto di assicurazione, in capo alle parti maturano diritti e obblighi specifici, segnatamente sulla base della proposta, della polizza, delle condizioni di assicurazione e delle vigenti disposizioni di legge.

Chi è l'assicuratore?

L'assicuratore è AXA Assicurazioni SA, General-Guisan-Strasse 40, 8401 Winterthur (di seguito indicata come «AXA»), società anonima con sede a Winterthur e affiliata del Gruppo AXA.

Che cosa è assicurato?

Cyber-evento con danno proprio:

l'assicurazione copre il ripristino dei propri dati elettronici danneggiati a causa di un cyber-evento con danno proprio.

L'assicurazione copre anche le spese supplementari derivanti da un'interruzione d'esercizio e la perdita di reddito conseguenti a un danno assicurato.

Cyber-evento con danno di responsabilità civile:

l'assicurazione copre le richieste di risarcimento danni che, in virtù di disposizioni legali in materia di responsabilità civile, vengono avanzate per danni patrimoniali nei confronti dello stipulante o di una persona assicurata. In tale novero rientrano le pretese conseguenti a

- distruzione, danneggiamento, modifica, indisponibilità o perdita di dati di terzi che si trovavano in possesso dello stipulante o di una persona da questi incaricata;
- distruzione, danneggiamento, modifica, indisponibilità o perdita di dati su sistemi IT di terzi;
- violazioni delle norme sulla protezione dei dati;
- violazione o perdita di informazioni di carattere confidenziale.

Sistema di pagamento online:

a titolo opzionale è possibile includere nell'assicurazione i danni patrimoniali che si verificano a seguito della manipolazione dell'online banking o di un sistema di pagamento online.

Cosa non è coperto tra l'altro dall'assicurazione?

La copertura non comprende tra l'altro le pretese avanzate a seguito di

- danni conseguenti a eventi bellici, disordini interni o atti di terrorismo;
- danni in relazione all'impiego consapevole di copie-pirata da parte dello stipulante o di una persona assicurata;
- danni corporali e materiali;
- danni in relazione a monete virtuali (c.d. criptovalute).

L'esatta estensione della copertura è riportata nella polizza e nelle presenti CGA.

Quali prestazioni sono erogate da AXA?

In relazione a un cyber-evento con danno proprio, AXA risarcisce le spese di ripristino dei dati assicurati, i costi per la rimozione di programmi nocivi dal sistema IT dello stipulante nonché le perdite di reddito e le spese supplementari assicurate.

Nei limiti della copertura assicurativa e della responsabilità legale, AXA indennizza l'ammontare che lo stipulante è tenuto a pagare al danneggiato a titolo di risarcimento in relazione a un cyber-evento con danno di responsabilità civile.

L'indennità è limitata alla somma assicurata specificata nella proposta e nella polizza per ciascun gruppo e/o modulo di copertura.

Un'eventuale franchigia nonché eventuali limitazioni delle prestazioni sono indicate nella proposta e/o nella polizza.

A quanto ammonta il premio e quando è dovuto?

Il premio e la relativa scadenza sono indicati nella proposta e/o nella polizza.

Quali sono i principali obblighi a carico del beneficiario?

Lo stipulante è tenuto tra l'altro a

- allestire con cadenza almeno settimanale una copia di sicurezza di tutti i dati (backup integrale) e a verificare la riuscita del ripristino;
- conservare le copie di sicurezza dei dati, i programmi e le licenze in modo tale che non possano essere danneggiate o distrutte insieme agli originali;
- utilizzare adeguati sistemi di protezione (ad es. programmi di protezione per Internet, software antivirus, firewall) e mantenere gli stessi costantemente aggiornati.

Quando inizia e quando finisce l'assicurazione?

L'assicurazione decorre a partire dalla data indicata nella proposta e nella polizza. Finché non viene consegnata la polizza o rilasciata una conferma di copertura definitiva, AXA può rifiutare la proposta. L'assicurazione è valida per la durata indicata nella polizza.

Qualora il contratto di assicurazione non venga disdetto alla scadenza prevista, esso si rinnova di volta in volta per un ulteriore anno. Se è stato concluso per una durata inferiore a un anno, il contratto si estingue alla data indicata nella polizza.

Informazioni particolari per il Principato del Liechtenstein

Con la consegna o l'invio della proposta, il proponente è vincolato per due settimane alla stessa ai fini della stipulazione di un contratto di assicurazione.

Qualora AXA violi l'obbligo di informazione ai sensi della legge del Liechtenstein in materia di contratti assicurativi e di vigilanza in ambito assicurativo, lo stipulante gode di un diritto di recesso di quattro settimane a partire dal momento del recapito della polizza.

L'autorità di sorveglianza di competenza è l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, 3000 Berna.

Quali dati sono utilizzati in quale modo da AXA?

Le informazioni circa l'impiego dei dati sono disponibili sotto «Protezione dei dati» nella Parte F.

Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)

Parte A

Condizioni quadro del contratto di assicurazione

A1 Estensione del contratto

Le assicurazioni effettivamente stipulate sono riportate nella polizza. La polizza, le presenti Condizioni Generali di Assicurazione (CGA) ed eventuali Condizioni Particolari di Assicurazione (CPA) forniscono indicazioni specifiche circa l'estensione della copertura assicurativa.

L'assicurazione copre gli eventi che si verificano nel corso della durata del contratto. La durata del contratto è riportata nella polizza.

A2 Validità territoriale

L'assicurazione copre le pretese avanzate per danni verificatisi in tutto il mondo. La copertura non comprende le pretese di responsabilità civile soggette al giudizio di un tribunale statale o federale negli USA o in Canada. L'assicurazione non copre parimenti le spese sopportate negli USA o in Canada nonché i titoli esecutivi e gli accordi transattivi attinenti a tali Paesi. L'ambito di validità territoriale trova applicazione anche per le coperture dei costi.

A3 Validità temporale

A3.1 Cyber-evento con danno proprio

L'assicurazione copre gli eventi cyber con danno proprio che si verificano nel corso della durata del contratto. Se il momento dell'occorrenza del danno non può essere determinato con certezza, si considererà quello in cui il danno è stato accertato per la prima volta, a prescindere da chi abbia effettuato tale accertamento.

A3.2 Cyber-evento con danno di responsabilità civile

L'assicurazione copre le pretese derivanti da un cyber-evento con danno di responsabilità civile che vengono avanzate nel corso della durata del presente contratto nei confronti di una persona assicurata. Dalla copertura sono escluse le pretese derivanti da un cyber-evento con danno di responsabilità civile, le cui cause sono anteriori alla prima stipulazione del presente contratto. Se il momento in cui viene causato il danno non può essere determinato con certezza, si considererà il momento in cui il danno è stato accertato per la prima volta.

Nell'istante in cui il presente contratto si estingue, la copertura assicurativa è estesa anche ai danni causati nel corso della durata contrattuale e fatti valere entro due anni dall'estinzione del contratto.

La totalità delle pretese attribuibili alla stessa causa, nonché le conseguenze di più atti od omissioni riguardanti la stessa pratica, sono considerate come un unico evento, definito come sinistro in serie. A tale riguardo, il numero dei danneggiati, di coloro che avanzano pretese o degli aventi diritto è irrilevante.

L'assicurazione copre le pretese per un danno verificatosi durante il periodo di validità del contratto, purché notificato ad AXA entro 60 mesi dall'avenuta risoluzione del contratto stesso o dalla cessazione della copertura assicurativa.

A4 Durata del contratto

Il contratto decorre dalla data indicata nella polizza ed è valido per la durata ivi specificata. Alla data di scadenza il contratto si rinnova tacitamente per un ulteriore anno. Se è stato concluso per una durata inferiore a un anno, il contratto si estingue alla data indicata nella polizza. Con la consegna della polizza si estingue la copertura assicurativa provvisoria eventualmente in essere.

AXA ha la facoltà di rifiutare la proposta. Una copertura assicurativa provvisoria eventualmente in essere si estingue dopo tre giorni dal momento in cui il proponente ha ricevuto la notifica di rifiuto.

A5 Disdetta del contratto

A5.1 Disdetta per la fine dell'anno di assicurazione

Entrambe le parti contraenti possono disdire il contratto per iscritto per la fine dell'anno di assicurazione, nel rispetto di un termine di preavviso di tre mesi (diritto di disdetta annuale).

A5.2 Disdetta in caso di sinistro

Dopo un sinistro per il quale AXA versa delle prestazioni, il contratto può essere disdetto in uno dei seguenti modi:

- da parte dello stipulante al più tardi entro 14 giorni da quando è venuto a conoscenza dell'erogazione della prestazione; la copertura assicurativa si estingue dopo 14 giorni dal momento in cui AXA riceve la disdetta;
- da parte di AXA, al più tardi all'atto dell'erogazione della prestazione; la copertura assicurativa si estingue dopo quattro settimane dal momento in cui lo stipulante riceve la disdetta.

A5.3 Disdetta in caso di aggravamento del rischio

Fa stato quanto previsto alla disposizione A11.2.

A6 Premi

Il premio riportato nella polizza è dovuto il primo giorno di ogni anno di assicurazione; la data di scadenza del primo premio è indicata sulla fattura. In caso di pagamento rateale, le frazioni di premio che giungono a scadenza nel corso dell'anno di assicurazione si devono considerare come prorogate. AXA può esigere un supplemento su ogni singola rata.

A7 Somme assicurate e limitazione delle prestazioni

Le somme assicurate o i limitazione delle prestazioni valgono come garanzia unica per anno di assicurazione.

Qualora le pretese, i danni e i costi per ogni evento eccedano le somme assicurate fissate nella polizza (incluse le pretese e le spese in relazione ai rischi per i quali sono stati fissati dei limitazione delle prestazioni), AXA paga al massimo le somme assicurate (indennizzo massimo).

A8 Franchigia

Fanno stato le franchigie specificate nella polizza.

La franchigia viene detratta dall'ammontare del danno e trova applicazione anche per le spese, come ad es. per la difesa contro le pretese ingiustificate o l'assistenza in caso di crisi (crisis management).

Qualora nell'ambito dello stesso sinistro vengano fatte valere più coperture, la franchigia viene dedotta una sola volta.

A9 Obblighi di diligenza e altri obblighi

A9.1 Definizione

Lo stipulante ha l'obbligo di usare la dovuta diligenza. In particolare egli deve adottare le misure richieste dalle circostanze per proteggere i dati contro i rischi coperti dall'assicurazione.

A9.2 Provvedimenti

Lo stipulante deve adottare le misure necessarie affinché, al verificarsi di un sinistro, le licenze, i programmi e i dati siano di nuovo immediatamente disponibili per il consueto utilizzo.

Con cadenza almeno settimanale deve essere allestita una copia di sicurezza di tutti i dati (backup integrale) e verificata la riuscita del ripristino. Le copie di sicurezza dei dati, i programmi e le licenze devono essere conservati in modo tale da non poter essere danneggiati o distrutti insieme agli originali, né scomparire.

A9.3 Sistemi di protezione

Lo stipulante è tenuto a utilizzare adeguati sistemi di protezione (ad es. programmi di protezione per Internet, software antivirus, firewall) e a mantenerli costantemente aggiornati. Oltre ai programmi di protezione per il sistema operativo è necessario utilizzare anche un software di sicurezza per Internet o un software antivirus. Allo stesso modo, devono essere eseguiti gli aggiornamenti di sicurezza raccomandati dal produttore per sistemi operativi, programmi applicativi e anche software in relazione a shop online e pagine web.

A9.4 Violazione dell'obbligo di diligenza

In caso di violazione colposa degli obblighi di diligenza, delle prescrizioni di sicurezza o di altri obblighi, l'indennizzo può essere ridotto nella misura in cui l'occorrenza o l'entità del sinistro ne sono state influenzate.

Se ad esempio, in caso di sinistro, viene constatato che le ultime copie di backup dei dati effettuate risalgono a più di una settimana, per il calcolo del danno vengono considerate unicamente le spese che sarebbero state sostenute in presenza delle copie di backup richieste.

A10 Obblighi d'informazione

A10.1 Comunicazione con AXA

Lo stipulante deve indirizzare tutte le comunicazioni alla sede di AXA o alla sua rappresentanza competente.

A10.2 Aggravamento o riduzione del rischio

Fa stato quanto previsto alla disposizione A11.2.

A10.3 Disdetta del contratto

Fa stato quanto previsto alla disposizione A5.

A11 Aggravamento del rischio

A11.1 Obbligo d'informazione

Qualsiasi cambiamento di un fatto rilevante per l'apprezzamento del rischio deve essere notificato immediatamente e per iscritto ad AXA. In caso di omissione colposa della notifica, l'indennizzo può essere ridotto proporzionalmente all'influenza avuta da una tale violazione sulla causa del sinistro o sull'entità del danno. È considerato aggravamento del rischio ad es. un aumento superiore al 25% per il fatturato realizzato attraverso lo shop online rispetto al livello fissato al momento della stipulazione del contratto.

A11.2 Aggravamento del rischio

In caso di aggravamento del rischio, AXA può applicare il relativo aumento di premio per la rimanente durata del contratto, oppure procedere alla disdetta del contratto. Lo stesso diritto di disdetta spetta allo stipulante se le parti non riescono a raggiungere un accordo circa l'aumento di premio.

Il termine di disdetta è di 14 giorni a contare dalla data del ricevimento della notifica. Il contratto si estingue dopo quattro settimane da quando la controparte ha ricevuto la disdetta.

In ambedue i casi AXA ha la facoltà di chiedere il pagamento del supplemento di premio, e ciò a decorrere dal momento in cui è intervenuto l'aggravamento del rischio fino all'estinzione del contratto.

A12 Principato del Liechtenstein

Se lo stipulante ha il proprio domicilio o la propria sede nel Liechtenstein, i rinvii alle disposizioni di legge svizzere contenuti nella documentazione contrattuale di assicurazione si riferiscono alle corrispondenti disposizioni di legge del Liechtenstein.

A13 Diritto applicabile e foro competente

A13.1 Diritto applicabile

Per il contratto di assicurazione trova applicazione il diritto materiale svizzero; in caso di stipulanti con domicilio o sede nel Principato del Liechtenstein, trova applicazione il diritto materiale di tale Paese.

A13.2 Foro competente

In caso di controversie derivanti dal contratto di assicurazione sono competenti i tribunali ordinari svizzeri e, nel caso di stipulanti con domicilio o sede nel Principato del Liechtenstein, i tribunali ordinari di tale Paese.

A14 Sanzioni

L'obbligo di prestazione viene meno se e fintanto che sono applicabili sanzioni economiche, commerciali o finanziarie che si contrappongono all'obbligo di erogazione delle prestazioni risultanti dal contratto.

Parte B

Estensione della copertura

B1 Cyber-evento con danno proprio

B1.1 Spese di ripristino

B1.1.1 Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione copre i dati elettronici propri. Sono considerati dati propri quelli allestiti autonomamente oppure acquistati che vengono utilizzati per finalità proprie e che si trovano sul sistema IT dello stipulante oppure su sistemi di cloud computing.

B1.1.2 Rischi assicurati

L'assicurazione copre la distruzione, il danneggiamento, la perdita, la modifica o l'indisponibilità di dati elettronici propri a causa di un cyber-evento con danno proprio. La copertura comprende inoltre le spese di ripristino a seguito di ricatti a scopo di estorsione, ad es. attraverso ransomware.

B1.1.3 Indennizzo

Per un periodo massimo di un anno dopo il verificarsi del sinistro, AXA si fa carico di

- le spese di ripristino che lo stipulante ha dovuto sostenere a causa di un cyber-evento con danno proprio;
- le spese di ripristino per i dati propri archiviati su sistemi di cloud computing – tuttavia soltanto per la parte del danno che lo stipulante deve sopportare (copertura sussidiaria);
- le spese per la rimozione di programmi nocivi dal sistema IT dello stipulante;
- le spese per il riacquisto di licenze, laddove ciò sia indispensabile e risultino adempiuti gli obblighi di cui alla disposizione A9.2.

L'assicurazione non copre i pagamenti per ricatti a scopo di estorsione (c.d. ransom payments).

B1.2 Interruzione d'esercizio

B1.2.1 Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione copre:

- Perdita di reddito
Come perdita di reddito è assicurata la cifra d'affari. È considerato cifra d'affari
 - per le aziende commerciali: il ricavo che risulta dalla vendita delle merci negoziate;
 - per le aziende di servizi: il ricavo derivante dalla fornitura di servizi;
 - per le aziende di fabbricazione: il ricavo derivante dalla vendita dei manufatti prodotti.
- Spese supplementari
AXA si assume le spese supplementari effettivamente sostenute, nella fattispecie le spese straordinarie che si rendono necessarie per motivi connessi all'azienda e alle circostanze e che sono considerate adeguate dal punto di vista dell'economicità per proseguire l'attività aziendale al livello previsto durante l'interruzione.
Sono considerate spese supplementari gli oneri per la limitazione del danno, ovvero i costi che hanno l'effetto di contenere il danno nel corso del periodo di

garanzia e che sono stati sostenuti dall'avente diritto in adempimento dell'obbligo di ridurre il danno di cui alla disposizione D1.4.

B1.2.2 Rischio assicurato

L'assicurazione copre i danni causati da un'interruzione d'esercizio subentrata in seguito all'interruzione temporanea, totale o parziale, dell'attività nell'azienda assicurata attraverso la polizza.

La causa di tale interruzione deve essere imputabile a un cyber-evento con danno proprio. L'onere della prova circa il nesso causale adeguato tra l'evento dannoso assicurato e il danno d'interruzione è a carico dello stipulante.

B1.2.3 Indennizzo

AXA risponde del danno per un periodo massimo di un anno a decorrere dal momento in cui si verifica il sinistro (durata della garanzia).

Il termine di carenza è di 24 ore. Le interruzioni d'esercizio di durata inferiore a 24 ore non sono assicurate.

L'indennizzo comprende:

- Perdita di reddito

AXA risarcisce la differenza tra la cifra d'affari realizzata nel corso della durata della garanzia e quella prevista senza l'interruzione, al netto della differenza fra le spese presunte e quelle effettivamente sostenute. Qualora il danno si verifichi in un'impresa ausiliaria funzionale alla manutenzione, oppure in un laboratorio di ricerca o di sviluppo, AXA risarcisce le spese improduttive. Tali oneri vengono calcolati sulla base delle spese addebitate durante l'interruzione a tale unità, tuttavia al massimo per la durata del periodo di garanzia.

- Spese supplementari

AXA risarcisce le spese supplementari ai sensi della disposizione B1.2.1.

AXA rimborsa i supplementi per lavoro a turni e lavoro notturno, le indennità per lavoro straordinario o le spese derivanti dall'impiego di manodopera addizionale (collaboratori temporanei), a condizione che abbia dato preventivamente il suo consenso.

Le spese risparmiate vengono portate in deduzione.

- Circostanze particolari

Nel calcolo del danno è necessario tenere conto delle circostanze che avrebbero comunque inciso sulla cifra d'affari nel corso della durata della garanzia anche senza l'interruzione d'esercizio.

Se dopo il sinistro non viene ripresa l'attività aziendale, AXA risarcisce soltanto le spese correnti, purché si tratti di spese che, se non ci fosse stata l'interruzione, sarebbero state coperte con l'utile lordo. In questo caso si tiene conto della probabile durata dell'interruzione, entro i limiti del periodo di garanzia.

La valutazione del danno si basa sulle cifre indicate dalle aziende assicurate attraverso la polizza che sono state colpite direttamente e indirettamente dal sinistro. Se una perdita sull'utile lordo può essere compensata totalmente o parzialmente con un provento supplementa-

re o con una riduzione delle spese in un'altra azienda assicurata, ne verrà tenuto conto nella valutazione del danno (danni reciproci).

Le circostanze che non risultano assicurate ai sensi della disposizione B1.2.3, sesto punto, litt. c) - e) non vengono prese in considerazione ai fini del calcolo del danno.

■ Sottoassicurazione

Se la cifra d'affari dichiarata al momento della stipulazione del contratto è inferiore a quella effettiva, il danno viene risarcito unicamente nella proporzione esistente tra la somma dichiarata e quella accertata. A tale proposito è determinante l'esercizio riportato nella polizza.

■ Cifra d'affari provvisoria

La base è costituita dalla cifra d'affari provvisoria riportata nella polizza. Lo stipulante è tenuto a notificare l'ammontare definitivo della cifra d'affari entro sei mesi dalla scadenza dell'esercizio specificato nella polizza. In assenza di detta notifica, l'ammontare provvisorio viene considerato definitivo. Se risulta inferiore a quello realizzato, l'indennizzo verrà ridotto conformemente al suddetto punto 4 «Sottoassicurazione».

■ AXA non risponde del danno riconducibile a:

- a. danni corporali;
- b. circostanze che non sono legate da adeguati rapporti di causalità con un cyber-evento con danno proprio;
- c. disposizioni di diritto pubblico;
- d. modifiche, ampliamenti o innovazioni effettuati sul sistema IT successivamente alla data del sinistro;
- e. mancanza di capitale in conseguenza del cyber-evento con danno proprio, nonché a conseguenze di danni non coperti o di prestazioni assicurative insufficienti, indipendentemente dalla loro causa.

■ Parimenti, l'assicurazione non copre i danni di ripercussione da aziende terze. Sono considerati danni di ripercussione in particolare quelli nelle aziende di terzi che comportano un'interruzione dell'operatività nella propria azienda, sebbene non siano direttamente interessati dai propri.

B1.3 Valutazione del danno

B1.3.1 Lo stipulante come pure AXA possono chiedere che il danno venga valutato senza indugio. Il danno può essere valutato dalle parti stesse, attraverso un esperto designato congiuntamente oppure mediante procedura peritale. Ognuna delle parti può richiedere l'applicazione di una procedura peritale ai sensi della disposizione B1.5.

B1.3.2 Lo stipulante deve provare a proprie spese sia il verificarsi dell'evento che l'entità del danno.

B1.3.3 In caso di assicurazione per conto di terzi, AXA si riserva il diritto di accertare il danno esclusivamente in collaborazione con lo stipulante.

B1.3.4 AXA ha facoltà di designare l'azienda incaricata di rimuovere il danno.

B1.3.5 Il danno dovuto all'interruzione d'esercizio viene determinato al termine della durata della garanzia. Di comune accordo tra le parti, esso può essere tuttavia stabilito anche prima.

B1.3.6 I provvedimenti decisi da AXA o da terzi incaricati da AXA al fine di constatare, diminuire o evitare un danno, ovvero per tutelare o esercitare il diritto di rivalsa, non implicano il riconoscimento di alcun obbligo di prestazione.

B1.4 Pagamento dell'indennizzo

B1.4.1 L'indennizzo è esigibile dopo quattro settimane dal momento in cui AXA dispone di tutti i dati necessari per determinare la prestazione assicurativa. Dopo quattro settimane dalla data del sinistro lo stipulante può richiedere, a titolo di acconto, un primo versamento pari all'importo stabilito in base alle risultanze della valutazione del danno allo stato attuale.

B1.4.2 L'obbligo di pagamento di AXA è differito per tutto il tempo in cui l'indennizzo non può essere fissato o erogato a causa di un comportamento colposo dello stipulante.

B1.4.3 In particolare, l'indennizzo non è esigibile fintanto che

- non è chiaro chi è il legittimo beneficiario della prestazione assicurativa;
- la polizza o le autorità istruttorie conducono indagini in relazione all'evento;
- non si è concluso un procedimento penale a carico dello stipulante.

B1.5 Procedura peritale

Per la procedura peritale valgono le seguenti norme:

B1.5.1 Ognuna delle parti nomina per iscritto un perito. Prima di dare inizio all'accertamento del danno, i periti designati ne nominano un terzo per iscritto in qualità di arbitro. Se una delle parti omette di designare il proprio perito entro 14 giorni da quando è stata invitata per iscritto a farlo, tale perito sarà nominato, su richiesta della controparte, dal giudice competente. Lo stesso giudice nomina anche l'arbitro se i due periti non riescono ad accordarsi sulla designazione dello stesso.

B1.5.2 Le persone prive della competenza necessaria o che sono imparentate o altrimenti legate a una delle parti possono essere ruscate quali periti. Se il motivo della ruscita è contestato, la decisione spetterà al giudice competente, il quale, se l'opposizione viene accolta, nominerà egli stesso il perito o l'arbitro.

B1.5.3 I periti accertano le cause, l'entità e le circostanze particolari del danno. Se gli accertamenti dei periti divergono, l'arbitro designato deciderà sui punti controversi entro i limiti delle due perizie.

B1.5.4 Gli accertamenti compiuti dai periti nell'ambito delle loro competenze sono vincolanti, a meno che una delle parti non provi che gli stessi si discostano in modo considerevole dalla reale situazione.

B1.5.5 Ciascuna delle parti sopporta le spese del proprio perito. Ciascuna delle parti si assume inoltre la metà dei costi per l'arbitro.

B2 Cyber-evento con danno di responsabilità civile

B2.1 Oggetto dell'assicurazione

AXA presta la copertura assicurativa contro le richieste di risarcimento danni derivanti da un cyber-evento con danno di responsabilità civile che, in virtù di disposizioni legali in materia di responsabilità civile, vengono avanzate per danni patrimoniali nei confronti dello stipulante o di una persona assicurata.

L'assicurazione copre le pretese avanzate a seguito di:

- distruzione, danneggiamento, perdita, modifica o indisponibilità di dati di terzi che si trovavano in possesso dello stipulante o di una persona da questi incaricata;
- distruzione, danneggiamento, perdita, modifica, o indisponibilità di dati su sistemi IT di terzi;
- violazione delle norme sulla protezione dei dati;
- violazione o perdita di dati confidenziali. Questa fattispecie comprende la pubblicazione non autorizzata o la violazione del diritto d'autore, del diritto al nome e del diritto sui marchi in relazione a dati che si trovavano in possesso dello stipulante o di una persona a cui i dati stessi sono stati affidati dallo stipulante.

B2.2 Prestazioni assicurate

B2.2.1 Risarcimento di pretese giustificate

Nei limiti della copertura assicurativa e della responsabilità legale, AXA indennizza l'ammontare che lo stipulante è tenuto a pagare al danneggiato a titolo di risarcimento. AXA può corrispondere l'indennizzo direttamente al danneggiato.

B2.2.2 Difesa contro le pretese ingiustificate

AXA si assume la difesa contro le pretese di risarcimento danni ingiustificate o eccessive.

B2.2.3 Entità delle prestazioni

Le prestazioni versate da AXA per eventi cyber con danno di responsabilità civile sono limitate per tutte le pretese alla somma assicurata stabilita nella polizza. Vi sono compresi interessi di danno, spese per ridurre il danno, spese peritali, legali, giudiziarie, per tribunale arbitrale, di mediazione, di prevenzione, nonché ulteriori costi come le indennità ripetibili alla controparte. A singoli rischi inclusi nell'assicurazione si applica un eventuale massimale speciale (limitazione di importo entro la somma assicurata).

B2.2.4 Altre assicurazioni

Se per lo stesso danno sussiste un'altra assicurazione che è tenuta a versare le prestazioni, le prestazioni di AXA sono limitate alla parte del risarcimento che supera la somma assicurata e/o il massimale speciale dell'altra assicurazione (copertura della differenza nella garanzia). La somma assicurata e/o il massimale speciale dell'altra assicurazione viene dedotta dalla somma assicurata e/o dal massimale speciale stabiliti nella polizza di AXA.

B2.2.5 Assunzione del trattamento del sinistro

AXA si fa carico del trattamento del sinistro solo se le pretese avanzate superano la franchigia e se la somma assicurata non è stata ancora esaurita. Essa conduce a proprie spese le trattative con il danneggiato e, pertanto, sotto questo profilo essa rappresenta lo stipulante o la persona assicurata. La liquidazione delle pretese del danneggiato da parte di AXA è vincolante per lo stipulante o per la persona assicurata.

B2.2.6 Processo

Se non viene raggiunta un'intesa con il danneggiato e questi procede per via giudiziaria, AXA, una volta consultati lo stipulante o la persona assicurata, designa il legale del processo, stabilisce la strategia e le modalità di definizione del processo (riconoscimento di richieste, transazione o sentenza) e adotta tutte le opportune misure processuali. Sotto questo profilo essa rappresenta lo stipulante o la persona assicurata. AXA si assume le spese processuali e legali sostenute ed è autorizzata a concludere un accordo sull'onorario con il legale del processo. Ad AXA spetta un eventuale rimborso delle spese processuali assegnate allo stipulante o alla persona assicurata, fatta eccezione per le indennità attribuite a questi ultimi a titolo personale e destinate a coprire le spese riconosciute.

B2.2.7 Buona fede contrattuale

Lo stipulante e la persona assicurata sono tenuti alla buona fede contrattuale. Salvo laddove AXA abbia espresso il proprio esplicito consenso a riguardo, essi devono astenersi da qualsiasi trattativa diretta con il danneggiato (o con chi lo rappresenta) circa le pretese di risarcimento, né devono riconoscere alcuna responsabilità o pretesa, concludere transazioni e corrispondere indennizzi. Lo stipulante e la persona assicurata non possono parimenti cedere le pretese di copertura senza l'assenso preventivo di AXA, né tantomeno esonerare terzi dalla responsabilità.

B3 Assistenza in caso di crisi

B3.1 Consulenza in caso di crisi

In caso di evento assicurato, previo accordo AXA si fa carico delle spese per

- esperti per l'individuazione delle lacune di sicurezza nel sistema IT dello stipulante;
- la consulenza a favore dello stipulante per quanto concerne la prevenzione di ulteriori sinistri di natura analoga;

- l'identificazione delle persone colpite dalla violazione delle norme sulla protezione dei dati. Le spese comprendono anche i costi per l'informazione delle stesse da parte dello stipulante o di un servizio d'informazione. L'assicurazione copre anche le spese per la comunicazione con le autorità competenti.

B3.2 Comunicazione in caso di crisi

Qualora lo stipulante corra il rischio concreto di un'esposizione mediatica critica a seguito di un evento assicurato ai sensi delle presenti CGA, AXA si fa carico dei costi relativi a un'agenzia di pubbliche relazioni incaricata di concerto con AXA stessa per l'assistenza e il supporto dello stipulante, al fine di scongiurare tempestivamente o contenere un possibile danno di reputazione.

B4 Manipolazione dell'online banking oppure del sistema di pagamento online

B4.1 Oggetto dell'assicurazione

Purché espressamente specificato nella polizza, l'assicurazione copre i danni patrimoniali a seguito di un cyber-evento con danno e conseguente alla manipolazione

- del sito web o delle banche dati e dei programmi ad esso collegati, come ad es. il tool di offerta, lo shop online o la banca dati dei clienti;
- dell'online banking, dei sistemi di pagamento online e dei sistemi applicativi online. La condizione preliminare per la copertura assicurativa è tuttavia che lo stipulante segua le raccomandazioni del suo istituto finanziario e utilizzi l'opzione più sicura fra quelle proposte dall'istituto per l'online banking. In ogni caso deve trattarsi di un'autenticazione a due fattori.

C1.13 non é applicabile.

B4.2 Indennizzo dei danni propri

Una prestazione di indennizzo presuppone che lo stipulante attesti il verificarsi e l'entità del danno. Un raffronto tra posizione teorica e posizione effettiva senza ulteriori informazioni circa l'origine degli scostamenti o senza dati rilevati in modo statistico non è sufficiente come attestazione. Lo stipulante è inoltre tenuto a sporgere tempestivamente una denuncia penale.

B4.3 Indennizzo a seguito di pretese di responsabilità civile

Un indennizzo è fondato sulle disposizioni di cui al punto B2.

Parte C

Esclusioni generali

C1 Esclusioni generali

L'assicurazione non copre:

-
- C1.1** i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, violazioni della neutralità, rivoluzioni, ribellioni, rivolte, disordini interni o in conseguenza delle misure repressive che ne derivano, salvo laddove lo stipulante provi che il danno non ha alcun rapporto con tali eventi;
-
- C1.2** i danni di qualsiasi tipo, indipendentemente da eventuali cause concomitanti, determinati direttamente o indirettamente ad atti di terrorismo. Si considera terrorismo qualsiasi atto o minaccia di violenza volto al conseguimento di uno scopo politico, religioso, etnico, ideologico o finalità simili, che genera paura e spavento in tutta la popolazione o parti di essa o mira ad influenzare un governo o enti statali;
-
- C1.3** i danni in relazione all'impiego consapevole di copie-pirate da parte dello stipulante o di una persona assicurata;
-
- C1.4** i danni in relazione a pene convenzionali, multe, sanzioni pecuniarie o risarcimenti a carattere punitivo;
-
- C1.5** i danni corporali e materiali;
-
- C1.6** le pretese per danni fondate su una responsabilità assunta contrattualmente che eccede le prescrizioni legali;
-
- C1.7** le pretese per sinistri in relazione con danni nucleari così come definiti dalla legislazione svizzera sulla responsabilità civile in materia nucleare e relativi costi, nonché in relazione con l'amianto e l'effetto di radiazioni ionizzanti o non ionizzanti e di campi elettromagnetici (CEM);
-
- C1.8** le pretese per danni conseguenti a ulteriori atti commessi dai dipendenti, dopo che le persone incaricate della direzione o della vigilanza delle imprese assicurate sono venute a conoscenza di un fatto doloso o intenzionale che tali dipendenti avevano già commesso in precedenza;
-
- C1.9** le pretese per danni in relazione a monete virtuali (c.d. criptovalute) come i Bitcoin;
-
- C1.10** le pretese per danni conseguenti all'uso illecito di carte di credito, bancarie, di identificazione dei clienti o di altro tipo (abuso di carte);
-
- C1.11** le pretese per danni in relazione a variazioni di tensione, interruzioni dell'erogazione di corrente elettrica, sovraccarichi di rete conseguenti a un'ampiezza di banda insufficiente della linea dati o a interruzioni di rete non riconducibili a un cyber-evento a carico di una persona assicurata;
-
- C1.12** le richieste di ricatto a scopo di estorsione;
-
- C1.13** le pretese derivanti da danni del sistema bancario online o di pagamento online. Ciò include anche le transazioni di borsa e titoli.

Parte D

Sinistro

D1 Obblighi

- D1.1** Qualora si verifichi un evento assicurato, lo stipulante deve
- avvisare immediatamente AXA;
 - fornire tutte le informazioni concernenti le cause, l'entità e le circostanze particolari del danno. Salvo diversamente concordato, tale notifica deve essere effettuata per iscritto;
 - autorizzare AXA a effettuare accertamenti e sostenerla nella conduzione degli stessi; segnatamente, egli deve consentire ad AXA e ai periti di svolgere qualsiasi inchiesta utile ad accertare le cause, l'entità e le circostanze del danno, oltre all'entità dell'obbligo di risarcimento. A tale scopo egli è tenuto, su richiesta di AXA, a presentare libri contabili, inventari, bilanci e conti economici, statistiche, pezze giustificative e altre informazioni relative all'andamento degli affari nell'anno antecedente alla conclusione del contratto, a quello dell'esercizio in corso e ai tre esercizi precedenti, nonché i conteggi dei risarcimenti effettuati da altri assicuratori;
 - trasmettere a proprie spese i dati necessari per l'attestazione del diritto all'indennizzo e per la determinazione dell'entità delle prestazioni e inoltrare la relativa documentazione. A tale proposito AXA può definire termini adeguati;
 - durante e dopo l'evento, provvedere a limitare il danno, attenendosi alle istruzioni ricevute da AXA o da un soggetto da questa incaricato.
-

D1.2 Accertamento in caso di sinistro

Se, in caso di sinistro, viene constatato che le misure di sicurezza IT o i sistemi di protezione sono insufficienti, devono essere adottati adeguati provvedimenti a spese dello stipulante.

D1.3 Violazioni delle norme sulla protezione dei dati

In caso di violazioni delle norme sulla protezione dei dati, lo stipulante deve inoltre

- avvisare immediatamente la polizia e richiedere la conduzione di un'inchiesta ufficiale;
 - in collaborazione con le autorità istruttorie e con AXA, adottare le misure necessarie per individuare gli autori.
-

D1.4 Interruzione d'esercizio

In caso di interruzione d'esercizio, lo stipulante deve inoltre

- provvedere a limitare il danno nel corso della durata della garanzia. Durante tale periodo, AXA si riserva il diritto di esigere l'applicazione di tutte le disposizioni da essa ritenute necessarie e di esaminare le misure adottate;
- avvisare AXA circa la ripresa della completa operatività dell'azienda, se ciò avviene nel corso della durata della garanzia;
- su richiesta di AXA, allestire un bilancio intermedio all'inizio e alla fine dell'interruzione d'esercizio o della durata della garanzia. AXA o il suo perito sono autorizzati a partecipare alla compilazione dell'inventario.

D2 Prescrizione e perenzione

D2.1 Prescrizione

Le pretese derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono due anni dopo l'insorgere del fatto su cui è fondato l'obbligo di prestazione.

D2.2 Perenzione

Qualora AXA rifiuti la richiesta di indennizzo, lo stipulante può farla valere in via giudiziaria nei due anni susseguenti all'evento. In caso contrario, egli perde tutti i suoi diritti.

Parte E

Definizioni

Sistemi di cloud computing

I sistemi di cloud computing mettono a disposizione attraverso una rete un ventaglio di infrastrutture IT, quali risorse di calcolo, spazio per l'archiviazione di dati, capacità di rete oppure anche software completi, senza che questi devono essere installati sul sistema IT locale.

Cyber-evento con danno proprio

Un cyber-evento con danno proprio è un attacco intenzionale e nocivo da parte di terzi, ovvero anche di persone assicurate, al sistema IT dello stipulante o ai sistemi di cloud computing di cui lo stipulante stesso si serve. La causa di un cyber-evento con danno proprio deve essere imputabile a programmi nocivi, attacchi di hacker o attacchi Denial of Service attraverso le reti informatiche.

Cyber-evento con danno di responsabilità civile

Un cyber-evento con danno di responsabilità civile si configura come un attacco intenzionale da parte di terzi al sistema IT dello stipulante, con conseguente danneggiamento dei sistemi IT o dei dati di altri terzi. È considerato cyber-evento con danno di responsabilità civile anche un attacco intenzionale da parte di persone assicurate ai danni del sistema IT di un terzo, a condizione che il sistema IT dello stipulante venga utilizzato in modo illecito. La causa di un cyber-evento con danno di responsabilità civile deve essere imputabile a programmi nocivi, attacchi di hacker o attacchi Denial of Service attraverso le reti informatiche.

Cyber-evento

Un cyber-evento si configura sia in caso di cyber-evento con danno proprio, sia di cyber-evento con danno di responsabilità civile.

Dati

I dati sono informazioni (quali sistemi operativi, programmi e dati utente) archiviate in formato elettronico su appositi supporti. I dati non sono equiparati a cose.

Violazione delle norme sulla protezione dei dati

Una violazione delle norme sulla protezione dei dati si configura come l'appropriazione, l'accesso ovvero l'impiego o la pubblicazione con modalità indebite di dati personali che si trovavano in possesso dello stipulante o di un'altra persona alla quale lo stipulante stesso aveva affidato tali dati. Si è in presenza di una violazione delle norme sulla protezione dei dati soltanto se la confidenzialità o la sicurezza dei dati risultano compromesse in modo tale da cagionare potenzialmente un danno patrimoniale alle persone in questione, oppure se in capo allo stipulante matura ai sensi di legge un obbligo a rendere nota tale violazione alle persone interessate e/o al pubblico indistinto.

Per le violazioni delle norme sulla protezione dei dati, le persone assicurate sono equiparate a terzi.

Denial of Service (DoS)

Denial of Service (DoS; locuzione inglese equivalente a «negazione del servizio» o «blocco del servizio») è l'indisponibilità di un servizio, tra l'altro come conseguenza di un sovraccarico dei sistemi infrastrutturali. Questo blocco del servizio deve essere stato causato da un attacco intenzionale a un sistema IT.

Terzi

Sono considerati terzi tutte le persone diverse dallo stipulante e dalle persone assicurate.

Attacchi di hacker

Gli attacchi di hacker sono modifiche intenzionali di programmi e di dati con finalità di danneggiamento. In occasione di un simile attacco, gli hacker si procurano un accesso non autorizzato attraverso le reti informatiche, in particolare Internet. Non sono considerati attacchi di hacker le modifiche di programmi e dati da parte di software nocivi (malware).

Sistema IT

Un sistema informatico (o IT) comprende hardware informatico e reti (incl. software) di qualsiasi tipo atti a elaborare e archiviare dati: sistemi di server, sistemi di archiviazione, personal computer, notebook, tablet, smartphone, dispositivi per la trasmissione di dati a distanza, ecc.

Sono considerati sistemi IT anche le gestioni computerizzate di apparecchiature tecniche, macchine e impianti integrati all'interno di reti.

Danni corporali

Per danno corporale si intendono la morte, il ferimento o altro danno alla salute di persone, compresi i pregiudizi patrimoniali, le perdite di reddito e le pretese di riparazione del torto morale che ne derivano.

Danni materiali

Per danno materiale si intendono la distruzione, il danneggiamento o la perdita di beni mobili e immobili, compresi i pregiudizi patrimoniali e le perdite di reddito che ne derivano. L'uccisione, il ferimento o altri pregiudizi alla salute di animali, nonché la loro perdita, sono equiparati ai danni materiali.

Programmi nocivi

Sono indicati come programmi nocivi, evilware, junkware o malware i programmi informatici che sono stati sviluppati per eseguire funzioni indesiderate e dannose. Il termine di «programmi nocivi» è pertanto un iperonimo che comprende virus informatici, worm, trojan, ransomware, ecc.

I software programmati in modo errato che possono provocare danni non sono invece considerati come programmi nocivi.

Spese di ripristino

Le spese di ripristino sono gli oneri sostenuti per riportare i dati sugli appositi supporti dei sistemi IT nello stato in cui gli stessi si trovavano immediatamente prima del sinistro, come ad es.: reinstallazione di sistemi operativi e programmi applicativi, reinserimento dei dati utente a partire dalle copie di sicurezza, nuova introduzione da documenti originali, ecc.. Non sono considerate spese di ripristino gli oneri sostenuti per ricreare ex novo i dati.

Danni patrimoniali

I danni patrimoniali sono danni quantificabili in termini pecuniari che non risultano conseguenti né a un danno corporale, né a un danno materiale.

Persone assicurate

Si considerano persone assicurate:

- i rappresentanti dello stipulante e le persone a cui è affidata la direzione o la sorveglianza dell'impresa, nell'esercizio delle loro attività per conto dell'impresa assicurata;
- i dipendenti e il restante personale ausiliario dello stipulante (eccetto i subappaltatori, ecc.) in relazione all'esplicazione delle loro attività per conto dell'impresa assicurata. Non sono considerati dipendenti i membri dei consigli di amministrazione o dei consigli di fondazione;
- i coniugi, i partner registrati, gli eredi e i rappresentanti legali delle persone assicurate, a condizione che vengano chiamati in causa in luogo di queste ultime per le loro attività assicurate.

Stipulante

È considerato stipulante la persona fisica o giuridica, la società di persone, l'ente o l'istituto di diritto pubblico che risulta indicato nella polizza come «stipulante».

Se lo stipulante è una società di persone oppure una comunione di proprietari, i soci e/o i membri della comunione hanno gli stessi diritti e obblighi dello stipulante.

Parte F

Protezione dei dati

Per la preparazione e l'esecuzione del contratto, AXA viene a conoscenza dei seguenti dati:

- dati del cliente (nome, indirizzo, data di nascita, sesso, nazionalità, coordinate di pagamento, ecc.), registrati in banche dati clienti elettroniche;
- dati della proposta (indicazioni sul rischio assicurato, risposte alle domande ivi contenute, perizie, indicazioni dell'assicuratore precedente sull'andamento dei sinistri ecc.) archiviati nei dossier delle polizze;
- dati del contratto (durata, rischi e prestazioni assicurati ecc.) salvati in sistemi di gestione dei contratti, come i dossier fisici delle polizze e le banche dati elettroniche sui rischi;
- dati sui pagamenti (data di entrata dei premi, premi arretrati, diffide, accrediti ecc.), archiviati in banche dati incasso;
- eventuali dati su sinistri (notifiche, rapporti, giustificativi, ecc.), archiviati in dossier fisici di sinistri e in sistemi elettronici di gestione dei sinistri.

Questi dati servono per esaminare e valutare il rischio, gestire il contratto, richiedere per tempo i premi e, nei casi di prestazione, trattare correttamente i sinistri. I dati devono essere conservati per almeno dieci anni dalla risoluzione del contratto. Per i dati relativi a un sinistro, il termine minimo di dieci anni è calcolato dalla data di liquidazione dello stesso. AXA si impegna a trattare con la massima riservatezza le informazioni ricevute.

AXA è autorizzata a procurarsi ed elaborare i dati necessari per l'esecuzione del contratto e per la gestione dei sinistri. Se necessario, i dati vengono trasmessi a terzi coinvolti, in particolare a coassicuratori, riassicuratori e altri assicuratori interessati, nonché a creditori pignorati, autorità, rappresentanti legali e periti esterni. Inoltre, per far valere eventuali pretese di regresso, le informazioni possono essere trasmesse a terzi civilmente responsabili e al loro assicuratore di responsabilità civile. AXA è autorizzata a notificare a terzi (ad es. alle autorità competenti), a cui aveva confermato l'esistenza della copertura assicurativa, la sospensione, la modifica o la cessazione dell'assicurazione.

I dati possono essere trasmessi anche allo scopo di individuare o evitare eventuali frodi assicurative.

AXA è autorizzata a rivolgersi a operatori esterni per ottenere informazioni in materia di solvibilità al fine di valutare l'affidabilità creditizia del cliente.

Allo scopo di snellire il lavoro amministrativo, le società del Gruppo AXA che operano in Svizzera e nel Liechtenstein si garantiscono reciprocamente accesso ai seguenti dati:

- dati di base
- dati contrattuali di base
- panoramica dei sinistri
- profili cliente allestiti

Questi dati vengono utilizzati anche per finalità di marketing; allo stipulante possono pertanto essere inviati messaggi pubblicitari mirati. Qualora non si desideri ricevere tali comunicazioni pubblicitarie, è possibile informarci in merito al numero di telefono 0800 809 809 (Servizio telefonico AXA 24 ore su 24).

È esclusa qualsiasi forma di accesso reciproco ai dati sanitari.

Notificare un sinistro? /

Notificate un sinistro – in modo semplice e rapido –
online all'indirizzo:

www.axa.ch/dichiarazione-sinistro

AXA Winterthur
General-Guisan-Strasse 40
Casella postale 357
8401 Winterthur
Telefono 24 ore su 24:
0800 809 809
AXA Assicurazioni SA

www.axa.ch
www.myaxa.ch (portale clienti)



ridefiniamo / l'assicurazione

